



Obblighi dei datori di lavoro secondo l'articolo 10 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l'articolo 9 dell'ordinanza concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL3)

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)SR 832.30

del 19 dicembre 1983

Art. 10 Lavoro temporaneo

Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro, ha, verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri lavoratori.

Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3) SR 822.113

del 18 agosto 1993

Art. 9 Personale a prestito

Il datore di lavoro che impiega nella sua azienda lavoratori ottenuti in prestito da un altro datore di lavoro ha nei loro confronti gli stessi obblighi in materia d'igiene che verso i propri lavoratori.